

N. 77.191 REPERTORIO

N. 35.961 RACCOLTA

ATTO INTEGRATIVO A VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno tredici del mese di
gennaio.

13 gennaio 2023

In Voghera, nel mio studio in via dal Verme n. 3.

Davanti a me, dottor Maurizio De Blasi, Notaio in
Voghera, iscritto nel collegio notarile dei Distretti
riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera, è presente:

Orezzi Luisa, nata a Rivanazzano (PV) il 18 dicembre
1959, residente a Rivanazzano Terme (PV), in via
Giuseppe Verdi n. 6/c, la quale interviene al presente
atto nella sua qualità di Presidente "pro tempore" del
Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata:

"CROCE SAN FRANCESCO O.N.L.U.S.", con sede in
Rivanazzano Terme, piazza Cornaggia n. 67, codice
fiscale 02177380181, iscritta alla Sezione Provinciale
del Registro Regionale delle Organizzazioni di
Volontariato N. ATTO 2125 DR del 12.03.2007 PROGR. INT.
N. 146.

La comparente, della cui identità personale,
qualifica e poteri io Notaio sono certo,

premette che

- con atto a mio rogito in data 29 ottobre 2020 n.



MAURIZIO DE BLASI
NOTAIO

REGISTRATO A

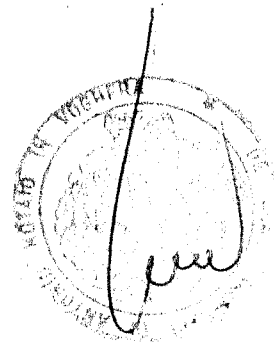
PAVIA

Il 16/01/2023

serie 1T

al n. 369

esente



74610/33879 repertorio, registrato a Pavia il 3 novembre

2020 al n. 15521 serie 1T, sono state approvate le

modifiche dello statuto dell'"ASSOCIAZIONE CROCE SAN

FRANCESCO O.D.V. - ETS", al fine di renderlo conforme a

quanto richiesto dalla nuova normativa portata dal

D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche

ed integrazioni, Codice del Terzo Settore ed ottenere

l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore (RUNTS);

- ai fini dell'iscrizione della predetta Associazione

nel RUNTS è stato richiesto dall'Ufficio competente di

adeguare alcuni articoli dello statuto associativo alla

normativa vigente di cui al D.Lgs. n. 117/2017 e Decreto

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.

106/2020, tale modifiche sono state deliberate con atto

a mio rogito in data 22 dicembre 2022 n. 77149/35924 di

repertorio, registrato a Pavia il 27 dicembre 2022 al n.

21740 serie 1T;

- a seguito di ulteriore osservazione da parte

dell'Ufficio del RUNTS, si ritiene necessario modificare

la procedura prevista per la sostituzione dei componenti

decaduti o dimissionari dell'organo di amministrazione,

adeguando l'art. 19, ultimo comma, dello statuto, a

quanto previsto dalla Nota del Ministero del Lavoro e

delle Politiche Sociali n. 18244 del 30 novembre 2021;

- il Presidente è stato delegato ad apportare alla presente delibera, anche da solo, tutte le eventuali modifiche che fossero richieste dagli Enti competenti ai fini del deposito e iscrizione del presente verbale nei pubblici registri ed in particolare nel R.U.N.T.S.

Cio' premesso

la comparente a modifica ed integrazione del sopra citato verbale di assemblea e allegato statuto a mio rogito in data 22 dicembre 2022 n. 77149/35924 di repertorio, registrato a Pavia il 27 dicembre 2022 al n. 21740 serie 1T, nella predetta rappresentanza dei soci dell'Associazione e in forza della delega conferitale, mi consegna un nuovo testo di statuto portante il nuovo articolo modificato, e che nello specifico si riporta come segue:

"18) Il Consiglio Direttivo è composto da SETTE membri eletti dall'Assemblea dei Soci, dura in carica TRE anni, ed è l'Organo di amministrazione dell'Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere Soci dell'Associazione.

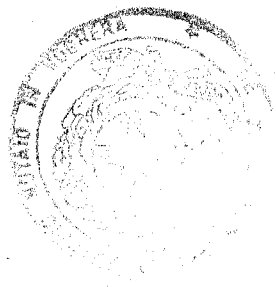
Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno:

a) il Presidente;

b) il Segretario;

c) l'Amministratore / Tesoriere;

i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza i cui



compiti sono:

a) assistere il Presidente Generale nell'attuazione della politica associativa deliberata dagli organi competenti;

b) assumere, con efficacia immediata e temporanea, ogni determinazione atta a salvaguardare l'integrità dell'Associazione e l'efficacia della sua azione.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, se lo ritiene necessario, elegge nel proprio seno un Vice Presidente, senza che tale incarico crei incompatibilità alcuna con altri incarichi associativi.

Il Consiglio Direttivo può designare fra i Soci propri consulenti, con incarichi specifici non previsti nel presente Statuto, che rispondono del loro operato al Il Consiglio Direttivo medesimo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente che la convoca quando lo ritiene opportuno, almeno quattro volte all'anno, ovvero quando ne è richiesto da almeno tre dei suoi membri.

Su invito del Presidente possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo:

1) il Direttore Sanitario;

2) consulenti ed ogni altro membro dell'Associazione o, eccezionalmente, anche estranei, la cui presenza sia ritenuta utile.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare
uno o più consiglieri, agli amministratori cessati
subentrano i primi tra coloro che sono risultati non
eletti in occasione della procedura di nomina
dell'organo, purchè nell'ordine di preferenza da essa
risultante.

Qualora non sia possibile procedere in tal senso,
il Presidente convocherà con la massima urgenza
l'assemblea dei soci per l'elezione dei nuovi
consiglieri, che così nominati, scadranno
contestualmente agli altri membri in carica del
Consiglio Direttivo.

Qualora nel corso del mandato venga a mancare il
Presidente del Consiglio Direttivo, il sostituto sarà
scelto al proprio interno dai componenti del Consiglio
Direttivo con apposita delibera".

Restano invariati gli altri articoli modificati.

Il Presidente dà quindi lettura di un testo
integrale di statuto che si allega al presente atto
sotto la lettera "A".

Il presente atto è esente dall'imposta di registro
e dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 82 commi
3 e 5 del D.Lgs 117 del 3 luglio 2017, modificato dal
D.Lgs n. 105 del 3 agosto 2018.

Richiesto io notaio, ho dato lettura dell'atto ed

allegato alla comparente che approva.

Scritto da persona fida, sotto la mia direzione, a
macchina a' sensi di legge, e da me Notaio completato su
due fogli di carta uso bollo di cui occupa sei pagine
circa.

Si sottoscrive alle ore undici e minuti trenta

In originale firmato:

Luisa Orezzi

Maurizio De Blasi Notaio

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 77.191/35.961

TITOLO 1 DENOMINAZIONE

ARTICOLO 1

E' costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, con sede legale in Rivanazzano Terme (PV) Piazza Cornaggia, 67, l'Associazione di Volontariato denominata "Associazioni Volontaria di Pronto Soccorso e Pubblica Assistenza denominata ASSOCIAZIONE CROCE SAN FRANCESCO, Organizzazione di Volontariato (ODV).

A far tempo dall'Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, alla denominazione sarà associato anche l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore).

L'Associazione "appartiene" ai soci aderenti che ne determinano l'organizzazione e il governo attraverso gli strumenti previsti nella struttura rappresentativa contemplata nel presente Statuto.

L'Associazione non ha fini di lucro e tutte le prestazioni degli aderenti, nonché l'esercizio delle cariche e l'esecuzione degli incarichi associativi, sono a titolo gratuito.

TITOLO 2 SEDE - ATTIVITA' - REGOLAMENTI

ARTICOLO 2

1. L'Associazione è apartitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore della Società Civile delle

seguenti Attività di Interesse Generale:

Interventi e Prestazioni Sanitarie e Socio - Sanitarie

di cui alle lettere a) b) e c) dell'articolo 5 del D.Lgs

3 luglio 2017 n. 117, consistenti nel

- trasporto di ammalati e feriti e personale sanitario;
- trasporto di organi, sangue, tessuti ed emoderivati;
- assistenza di pronto soccorso ad ammalati, infortunati, persone diversamente abili ed anziani, sia in strutture mediche ed ospedaliere sia presso il domicilio;
- interventi e servizi sociali anche tramite consegna di beni primari a soggetti deboli o svantaggiati;
- mobilità con mezzi di trasporto adeguati, nonché prestazioni assistenziali, per persone diversamente abili, anziani e pazienti che necessitino di trattamenti medico-sanitari;
- collaborazione attiva ai presidi medici territoriali di continuità assistenziale.

2. In via secondaria, l'Associazione esercita inoltre le seguenti attività:

- promozione, mediante scuole e corsi organizzati dalla Associazione CROCE S. FRANCESCO, della formazione tecnica, morale e professionale di tutto il personale dell'Associazione ed inoltre promuovere ed organizzare corsi per la divulgazione della cultura delle norme di

primo soccorso;

- partecipazione a manifestazioni sportive amatoriali

che non contrastino con le finalità dell'Associazione;

- svolgere ogni altra attività che si dovesse rendere

opportuna nei territori in cui opera l'Associazione e

finalizzata al benessere delle persone.

Tutte le attività possono essere svolte anche mediante

collaborazione con altri Enti e Associazioni a seguito

di appositi accordi nella forma di associazione

temporanea di impresa o di scopo o simili.

3. L'Associazione può inoltre raccogliere fondi per

finanziare la propria attività anche attraverso la

richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi,

ovvero mediante la sollecitazione al pubblico o

attraverso la cessione di beni o erogazioni di servizi

di modico valore, anche impiegando risorse di terzi,

volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di

verità trasparenza e correttezza dei rapporti con i

sostenitori e con il pubblico, il tutto nel rispetto

delle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs.

117/2017.

ARTICOLO 3

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del

Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di

interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a

queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.

ARTICOLO 4

L'Associazione svolge la sua attività prevalentemente nel territorio di Regione Lombardia, può istituire Sezioni operative sul territorio regionale, e il vessillo sociale consta di un gonfalone con sfondo bianco e recante nel mezzo il logo dell'Associazione.

ARTICOLO 5

Il presente Statuto è integrato dal seguente Regolamento, predisposto ed aggiornato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'esame e all'approvazione dell'Assemblea dei Soci:

1. Regolamento del Corpo Volontario
2. Ogni altro regolamento che si ritenga opportuno istituire per disciplinare un particolare settore.

TITOLO 3 I SOCI

ARTICOLO 6

Possono far parte dell'Associazione persone di ambo i sessi di provata buona condotta morale e civile, che abbiano compiuto diciotto anni di età.

La domanda di ammissione deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo dall'aspirante socio utilizzando la modulistica di tempo in tempo vigente.

Il Consiglio Direttivo, previa valutazione dei requisiti, ammette il Socio in Associazione, iscrivendolo nel Registro Soci.

In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicarlo all'aspirante socio fornendone le motivazioni.

ARTICOLO 7

I Soci si distinguono in:

- a) Soci Volontari;
- b) Soci Onorari.

A tutti i Soci appartengono i diritti "fondamentali" previsti dal presente Statuto nonché quelli contemplati nei Regolamenti che accompagnano lo Statuto stesso.

I Soci Volontari ed i Soci Onorari partecipano attivamente alla vita associativa, esercitando l'elettorato attivo e passivo, partecipano all'Assemblea dei Soci e hanno il dovere di rispettare il presente statuto e i regolamenti previsti.

Il diritto di voto spetta ai Soci iscritti da tre mesi nel registro Soci dell'Associazione.

ARTICOLO 8

Sono Soci Volontari coloro che, in regola con il pagamento della quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito, svolgono servizi attivi per



l'Associazione in qualità di:

- Soccorritori;
- Addetti ai trasporti sanitari e/o sociali;
- Addetti alla gestione amministrativa;
- Centralinisti ed operatori di Telesoccorso;
- Accompagnatori;
- Ogni altra attività utile al perseguimento degli scopi associativi.

ARTICOLO 9

Sono Soci Onorari coloro che, già Soci Volontari, non possono più svolgere le attività previste al precedente articolo 8 per sopraggiunti motivi ostativi di età e/o di salute ma che, per particolari meriti o per motivi di personale e particolare affezione agli scopi ed ideali associativi, intendono rimanere in seno all'Associazione.

La qualifica di Socio Onorario, che sostituisce quella di Socio Volontario, è ratificata dal Consiglio Direttivo ed annotata nel Registro Soci dell'Associazione.

I Soci Onorari versano annualmente la quota associativa.

ARTICOLO 10

I Soci hanno diritto di:

- Eleggere gli Organi associativi e di essere eletti negli stessi, essendo iscritti da tre mesi nel Registro

Soci dell'Associazione;

- Frequentare i locali dell'Associazione;

- Partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione;

- Concorrere ad elaborare ed approvare il programma delle attività;

- Essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- Esaminare i libri sociali, previa richiesta al Presidente dell'Associazione;

- Esaminare ed approvare il Bilancio dell'Associazione;

- Ricevere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per attività associative.

I Soci hanno l'obbligo di:

- Accettare e rispettare il presente Statuto e i Regolamenti;

- Svolgere la propria attività associativa verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;

- Mantenere una condotta ispirata ai principi fondanti dell'Associazione.

ARTICOLO 11

La qualifica di Socio si perde in caso di:

- Dimissioni dall'Associazione, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

- Espulsione dovuta ad inosservanza degli obblighi previsti dal precedente art. 10 o per gravi motivi disciplinari;

- Omesso versamento della quota sociale.

Essendo inscindibile la qualifica di socio dall'aspetto volontaristico che contraddistingue gli aderenti all'Associazione, fatte salve le previsioni di cui all'art. 10, le dimissioni da Socio Volontario configurano la cancellazione dal Registro Soci dell'Associazione.

La perdita della qualifica di Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata da parte dell'Assemblea

ARTICOLO 12

L'Associazione possiede un Albo dei Donatori - Benefattori nel quale sono iscritti coloro che hanno destinato donazioni o liberalità di cospicuo importo, secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

L'Aggiornamento dell'Albo dei Donatori - Benefattori è in capo al Segretario dell'Associazione.

TITOLO 4 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 13

Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea dei Soci

b) Il Consiglio Direttivo

c) L'Ufficio di Presidenza

d) L'Organo di Controllo

TITOLO 5 L'ASSEMBLEA dei SOCI

ARTICOLO 14

L'Assemblea dei Soci è l'organo collegiale supremo e permanente dell'Associazione;

Tutti i Soci regolarmente iscritti all'Associazione possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto secondo quanto previsto al precedente art. 7.

ARTICOLO 15

L'Assemblea dei Soci è convocata e presieduta, in via ordinaria e straordinaria, dal Presidente dell'Associazione per mezzo di comunicazione indirizzata ai componenti con adeguati mezzi di comunicazione oltre che con avviso esposto all'Albo Associativo. La convocazione deve essere fatta con preavviso di almeno dieci giorni.

L'Assemblea dei Soci è normalmente tenuta almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile, deve essere convocata su richiesta del Consiglio Direttivo o dell'Organo di Controllo.

ARTICOLO 16

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, se previsto;



- approva il Bilancio consuntivo e il Bilancio preventivo;

- delibera sulla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;

- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche allo statuto;

- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

ARTICOLO 17

L'Assemblea ordinaria dei Soci delibera a maggioranza di voti e con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei propri componenti con diritto di voto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza di

almeno tre quarti dei componenti con diritto di voto dell'Assemblea dei Soci e il voto favorevole della maggioranza di essi; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di tre quarti degli associati.

TITOLO 6 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 18

Il Consiglio Direttivo è composto da CINQUE membri eletti dall'Assemblea dei Soci, dura in carica TRE anni, ed è l'Organo di amministrazione dell'Associazione.

I componenti del Consiglio Direttivo devono essere Soci dell'Associazione.

Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno:

- a) il Presidente;
- b) il Segretario;
- c) l'Amministratore / Tesoriere;

i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza i cui compiti sono:

- a) assistere il Presidente Generale nell'attuazione della politica associativa deliberata dagli organi competenti;
- b) assumere, con efficacia immediata e temporanea, ogni determinazione atta a salvaguardare l'integrità dell'Associazione e l'efficacia della sua azione.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, se lo ritiene

necessario, elegge nel proprio seno un Vice Presidente, senza che tale incarico crei incompatibilità alcuna con altri incarichi associativi.

Il Consiglio Direttivo può designare fra i Soci propri consulenti, con incarichi specifici non previsti nel presente Statuto, che rispondono del loro operato al Il Consiglio Direttivo medesimo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente che la convoca quando lo ritiene opportuno, almeno quattro volte all'anno, ovvero quando ne è richiesto da almeno tre dei suoi membri.

Su invito del Presidente possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo:

- 1) il Direttore Sanitario;
- 2) consulenti ed ogni altro membro dell'Associazione o, eccezionalmente, anche estranei, la cui presenza sia ritenuta utile.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, agli amministratori cessati subentrano i primi tra coloro che sono risultati non eletti in occasione della procedura di nomina dell'organo, purchè nell'ordine di preferenza da essa risultante.

Qualora non sia possibile procedere in tal senso, il Presidente convocherà con la massima urgenza

te, l'assemblea dei soci per l'elezione dei nuovi
con consiglieri, che così nominati, scadranno
contestualmente agli altri membri in carica del
pri Consiglio Direttivo.

nel Qualora nel corso del mandato venga a mancare il
Il Presidente del Consiglio Direttivo, il sostituto sarà
scelto al proprio interno dai componenti del Consiglio
che Direttivo con apposita delibera.

ARTICOLO 19

I compiti del Il Consiglio Direttivo sono:

- a) perseguire la sana e prudente gestione dell'Associazione;
- b) esaminare il Bilancio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- c) predisporre ed approvare i Regolamenti di cui all'art. 6;
- d) designare, su proposta del Presidente, i rappresentanti dell'Associazione presso altri enti o uffici;
- e) decidere motivatamente in via definitiva sull'espulsione dei Soci;
- f) nominare il Direttore Sanitario;
- g) porre in atto tutto quanto necessario per dare esecuzione alle decisioni dell'Assemblea dei Soci;
- h) promuovere iniziative nell'interesse

dell'Associazione.

TITOLO 9 L'ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 20

La revisione dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che è nominato dall'Assemblea Generale ed è monocratico, scelto anche tra soggetti esterni all'Associazione in possesso dei requisiti professionali previsti; dura in carica tre anni.

Al fine di poter preservare la necessaria indipendenza, la carica di membro dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica associativa.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo e sul suo concreto funzionamento.

Vigila sulla correttezza delle scritture contabili e controfirma il Bilancio, unitamente al Legale Rappresentante dell'Associazione e può avvalersi di collaboratori per le attività di verifica del Bilancio.

L'Organo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; inoltre attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle prescrizioni normative.

Dell'attività dell'Organo di Controllo viene informata,

con cadenza almeno annuale, l'Assemblea Generale.

ARTICOLO 21

Il Segretario.

Ha la responsabilità organizzativa dell'Associazione, controlla e provvede al tesseramento, cura l'attività propagandistica generale, tiene il Registro dei Soci, redige e conserva i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 22

Il Tesoriere - Amministratore

Oltre alle attribuzioni di Tesoriere, è responsabile della gestione amministrativa dell'Associazione, tiene il controllo dello stato patrimoniale e vigila sull'andamento della gestione amministrativa.

TITOLO 14 MEMBRI ASSISTENTI

ARTICOLO 23

Il Direttore Sanitario.

È medico, ed è nominato dall'Assemblea ai cui lavori partecipa, su invito del Presidente, con diritto di parola; dura in carica fino alla scadenza del medesimo Consiglio ovvero fino a dimissioni, revoca o sostituzione, ed ha i seguenti compiti:

- a. propone gli indirizzi generali dell'Associazione in materia sanitaria;
- b. fornisce le opportune indicazioni per ottemperare

alle disposizioni ed ai provvedimenti emanati dalle
Autorità Sanitarie;

c. predispone i protocolli sanitari;

d. predispone i programmi generali per i corsi interni
di formazione e per i corsi di educazione sanitaria.

TITOLO 15 SANZIONI DISCIPLINARI

ARTICOLO 24

Le sanzioni disciplinari da adottarsi - con motivazione
scritta, espressa in termini sintetici - a carico degli

Associati sono:

a) l'ammonimento;

b) la sospensione temporanea da ogni attività sociale
con o senza la possibilità di frequentare i locali
dell'Associazione;

c) l'espulsione dall'Associazione.

Gli Organi disciplinari dell'Associazione sono i
seguenti:

a) il Consiglio Direttivo;

b) la Commissione di Disciplina;

La Commissione di Disciplina è composta da membri
designati, fra i Soci, dal Consiglio Direttivo; i suoi
componenti durano in carica fino a dimissioni.

A tale scopo essa è munita di ogni più opportuno potere
ivi compreso quello ispettivo e quello di farsi
rilasciare copie dei provvedimenti disciplinari.

dalle le norme che ordinano sia gli Organi che i provvedimenti disciplinari sono contenute nel Regolamento Disciplinare di cui all'art. 6.



TITOLO 16 IL PATRIMONIO

ARTICOLO 25

Il patrimonio dell'Associazione è unico ed è costituito da beni mobili ed immobili, dai proventi delle quote sociali, dalle eccedenze annuali di bilancio (coperta ogni spesa di gestione) non altrimenti utilizzate su delibera dell'Assemblea, nonché dalle eventuali erogazioni, donazioni e lasciti fatti a qualunque titolo a favore dell'Associazione stessa, con specifica destinazione al patrimonio.

L'acquisto e l'alienazione dei beni mobili registrati sono demandati al Presidente con firma libera, ovvero a persona delegata dall'Assemblea.

Del patrimonio dell'Associazione deve essere tenuto un inventario, aggiornato annualmente.

ARTICOLO 26

Il Bilancio.

Il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e

le modalità di perseguimento delle finalità statutarie
deve essere presentato per l'approvazione all'Assemblea
entro il 30 Aprile di ciascun anno.

Nei casi previsti dalla Legge, l'Associazione è tenuta
alla formazione, al deposito e alla pubblicazione del
Bilancio Sociale di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 27

L'esercizio finanziario decorre dall'1 gennaio al 31
dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 28

Il Consiglio Direttivo, alla scadenza del terzo anno
dalla sua elezione, decade dall'incarico con l'Assemblea
che approva l'ultimo bilancio.

TITOLO 17 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

ARTICOLO 29

L'Associazione può essere sciolta per deliberazione
dell'Assemblea, espressamente convocata.

Lo scioglimento può essere deliberato col voto
favorevole di almeno tre quarti degli associati. La
delibera di scioglimento prevede la nomina di uno o più
liquidatori. Il patrimonio residuo dovrà comunque essere
devoluto ad altre organizzazioni di volontariato
operanti nello stesso od analogo settore e di identica
ispirazione, sentito il competente Registro Unico
Nazionale del Terzo settore.

TITOLO 18 NORME GENERALI

ARTICOLO 30

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa
riferimento alle norme di legge e ai principi generali
dell'ordinamento giuridico italiano.

In originale firmato:

Luisa Orezzi

Maurizio De Blasi Notaio

16 GENNOIO 2023

